

g) che, in considerazione del fatto che il mutuatario è un'Opera Pia, si ritiene di poter rinunciare alla formalità dell'atto giudiziale considerando peraltro il preavviso stesso come dato il 14 luglio 1944, fermo rimanendo l'obbligo del mutuatario di corrispondere il semestre di interessi a titolo di premio;

Delibera:

1°) di rinunciare alla formalità dell'atto giudiziale per la validità del preavviso previsto nell'art. 7 del contratto 14 gennaio 1927, rogito Stame, con l'obbligo peraltro per l'Opera Pia Colonne Climatiche "Federico Di Donato", di corrispondere alla data del 14 gennaio 1945, unitamente al residuo mutuo alla data stessa in dipendenza dei contratti 13 agosto 1930 e 2 giugno 1931 (rogito Stame), anche la rata di interessi sul capitale residuo al 14 luglio 1944, rilasciando alla detta Opera Pia ampia e finale quietanza a saldo;

2°) di restituire il deposito in titoli di Stato, costituito dall'Opera Pia suddetta, a maggior garanzia del regolare pagamento delle rate di ammortamento del mutuo; e ora ammontante a £ 150.100 nominali di titoli di Stato, dietro rilascio, da parte dell'Opera Pia stessa, di regolare atto di ricevuta;

3°) di consentire che il Conservatore dei registri immobiliari di Roma, senza alcuna sua responsabilità, provveda, in conseguenza della estinzione della quota di mutuo di £ 250.000, a che l'ipoteca iscritta il 15 gennaio 1927 a reg. gen. vol. 326 n. 801 e reg. di form. vol. 1966 n. 100 a carico del Conte Guido Sforza fu Bonio, domiciliato in Roma, e a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni venga ridotta di £ 250.000 per capi